DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari

[notificata con il numero C(2021) 313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU che è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 ([2]) della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Attualmente la riserva rescEU è costituita da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l'evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza e per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale.

(3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU devono essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Tale articolo definisce inoltre i tre settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, la risposta medica di emergenza e gli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN).

(4) Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché dei mezzi e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di mezzi di decontaminazione rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.

(5) La capacità di decontaminazione sviluppata nell'ambito di rescEU dovrebbe permettere di far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di una capacità pienamente adeguata nel settore dei CBRN permetterebbe di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono fattori di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti.

(6) Se il compito primario di una capacità di decontaminazione nel settore dei CBRN nell'ambito di rescEU dovrebbe essere la decontaminazione da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, la capacità può anche includere un'adeguata decontaminazione delle persone colpite, anche in caso di incidenti mortali.

(7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU.

(8) È opportuno istituire mezzi per la decontaminazione CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all'articolo 3 *sexies* della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
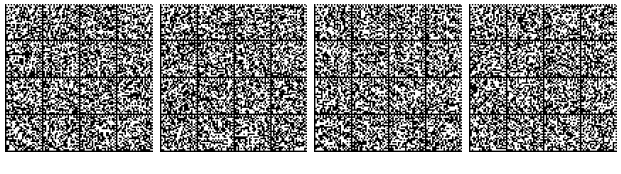
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).